

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1973

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CORSI, MARIANETTI, VISCARDI, ALIVERTI, CELLINI, PERABONI, MARCUCCI, BACCARINI, BERTOLI, CANCIAN, CORRAO, FORTUNATO, FOTI, GRIPPO, NAPOLI, SANESE, SANGALLI, TABACCI, PATRIA, FERRAUTO

Legge-quadro sull'ordinamento del sistema fieristico

Presentata il 2 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il sistema fieristico ha assunto oggi la connotazione di un vero e proprio strumento a disposizione del mondo produttivo per garantire, anzi promuovere, e quindi accelerare, il proprio sviluppo soprattutto in un settore, quello delle esportazioni, così cruciale per un'economia « aperta » quale è quella italiana.

Ruolo che si è venuto sempre più sviluppando ed articolando, soprattutto a partire dagli anni '70, assumendo nuove caratteristiche e più qualificate valenze, attraverso una progressiva trasformazione del modo di « fare fiere » dovuta al mutato contesto economico e sociale generale, per « esplodere » poi letteralmente in questo ultimo decennio.

La crescita infatti dei *mass media* ed il continuo affinamento delle tecniche di co-

municazione di massa ha determinato il progressivo declino delle vecchie « campionarie », strumenti di diffusione dell'informazione rivolti, per la generalità del loro « oggetto » espositivo, ad un pubblico essenzialmente di consumatori, ormai raggiunto e stimolato in maniera continua ed in misura sempre maggiore da mezzi di comunicazione più diretti.

Parallelamente però, straordinario sviluppo hanno conosciuto le cosiddette « specializzate », manifestazioni fieristiche destinate cioè soltanto agli operatori economici di un determinato settore, in rapporto ai quali queste rispondono a due esigenze distinte di tipo funzionale che solo in minima parte possono essere altrimenti soddisfatte dai normali mezzi di comunicazione: un'esigenza di informazione ed una di promozione.

Informazione per gli operatori-visitatori che in uno stesso luogo fisico ed in un determinato momento possono operare un confronto immediato tra le diverse aziende operanti in un medesimo settore, sulla base di una valutazione diretta dei prodotti (materiali o immateriali) in termini di prezzo/qualità. Ed informazione anche per gli operatori-espositori che, dal confronto diretto con la concorrenza e con la stessa domanda, possono effettuare i necessari correttivi nella propria strategia aziendale, calibrando i relativi aggiustamenti in termini di produzione o di politiche commerciali. E poi promozione a livello microeconomico che, per le singole aziende ed in particolare per quelle di piccole-medie dimensioni, si esplica attraverso la partecipazione alle manifestazioni specializzate per mezzo delle quali viene raggiunta un'« estensione di mercato » infinitamente maggiore rispetto a quella « normale » ad un « costo per contatto » oltretutto molto inferiore a quello altrimenti necessario per ottenere analoghi risultati con altri strumenti di comunicazione. Ma promozione anche a livello macroeconomico, cioè dell'intero settore, sia in Italia che all'estero, soprattutto quando le « specializzate » siano caratterizzate da un elevato grado di internazionalità e siano correlate in modo sinergico a piani di promozione organici ed a più ampio respiro per i rispettivi comparti merceologici.

Ciò premesso, appare conseguente che l'intervento legislativo in materia fieristica, ormai da tutti giudicato indispensabile ed urgente, debba rispondere non solo ad esigenze e problematiche di carattere tecnico ed istituzionale, ma, con riguardo alla valenza economica ed industriale che le fiere rivestono nel contesto di un'economia industriale avanzata quale è quella italiana, anche in rapporto alla sempre più agguerrita competizione comunitaria nel settore fieristico.

In sintesi l'intervento legislativo deve dunque rispondere ad esigenze di regolazione e ad esigenze di sviluppo.

Per quanto riguarda le esigenze di regolazione, esse riguardano:

a) la trasparenza e l'efficacia dei meccanismi competitivi nel settore, il coordinamento tra le regioni, anche attraverso la formazione del calendario fieristico nazionale;

b) il riconoscimento e la tutela delle professionalità consolidate, seppure in un quadro di pluralismo dei soggetti attori del sistema fieristico, in cui vengono affermate con pienezza le funzioni amministrative e legislative che competono allo Stato;

c) la dissuasione dei comportamenti concorrenziali fondati sulle sovvenzioni e che comportano effetti destabilizzanti e la proposta di incentivazioni fiscali insieme a procedure semplificate per favorire gli investimenti.

Quanto alle esigenze di sviluppo, esse riguardano:

a) l'adeguamento delle strutture fisiche (i quartieri) ai più elevati *standards* internazionali;

b) gli adeguamenti infrastrutturali attorno a tali strutture fisiche;

c) il collegamento strategico ed operativo del sistema fieristico nazionale con il più ampio sistema di promozione delle produzioni italiane.

Sulla base di queste considerazioni ed esigenze, dopo ampio ed approfondito dibattito, nella precedente legislatura è stato approvato presso la X Commissione della Camera dei deputati un testo, per l'esame del quale era stato richiesto il trasferimento in sede legislativa che, con alcuni aggiornamenti, riproponiamo all'attenzione dei colleghi, auspicandone una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Principi generali).

1. La presente legge disciplina il sistema fieristico e stabilisce i principi fondamentali della materia.

2. Le fiere, le mostre e le esposizioni sono considerate attività di pubblico interesse in quanto preordinate allo sviluppo ed alla qualificazione del sistema produttivo.

3. La disciplina del complesso delle manifestazioni fieristiche dà luogo ad un ordinamento di settore il cui indirizzo ed il cui coordinamento sono di competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi statuti.

ART. 2.

(Definizione delle manifestazioni fieristiche ed ambito di applicazione della legge).

1. Le fiere, le mostre e le esposizioni intese quali manifestazioni fieristiche sono finalizzate alla presentazione, promozione e diffusione di beni, opere, produzioni e servizi.

2. Ai fini della presente legge rientrano nel settore fieristico le seguenti manifestazioni:

a) fiere generali, senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla promozione e all'eventuale vendita del prodotto esposto;

b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei, riservate agli operatori economici, dirette alla promozione ed alla contrattazione senza

consegna immediata della merce e con possibile accesso del pubblico solo in qualità di visitatore;

c) mostre-mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei, aperte al pubblico, dirette alla promozione ed alla vendita dei prodotti esposti, anche con consegna differita al termine della manifestazione;

d) esposizioni aperte al pubblico aventi fini di promozione tecnica e scientifica con esclusione di ogni diretta finalità commerciale.

3. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla *convenzione internazionale di Parigi del 22 novembre 1928*, come da ultimo modificata dal protocollo ratificato in base alla legge 3 giugno 1978, n. 314.

4. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

a) le esposizioni di beni e servizi realizzate a scopo promozionale e rivolte ad una clientela selezionata;

b) le esposizioni a scopo promozionale o di vendita realizzate a margine di convegni o di manifestazioni culturali.

ART. 3.

(Qualifica e autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche).

1. Le manifestazioni fieristiche possono essere qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale.

2. Le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale devono essere autorizzate annualmente e inserite nei relativi calendari che sono pubblicati secondo le modalità di cui all'articolo 9.

3. Il riconoscimento della qualifica e l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche sono di competenza:

a) del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le manifestazioni di rilevanza internazionale;

b) delle regioni per le manifestazioni di rilevanza nazionale, regionale e locale.

4. Le istanze per ottenere la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e l'autorizzazione allo svolgimento sono presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il termine del 30 settembre del primo dei due anni precedenti a quello in cui la manifestazione si deve svolgere, corredate da idonea documentazione secondo quanto indicato dal decreto di cui all'articolo 4.

5. La qualifica viene attribuita con il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento.

6. Entro il 1° marzo dell'anno precedente a quello in cui la manifestazione si deve svolgere, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, sentito il comitato tecnico-consulativo di cui all'articolo 10, autorizza lo svolgimento della manifestazione fieristica di rilevanza internazionale.

7. Non possono essere autorizzate fiere specializzate di rilevanza internazionale o nazionale nelle stesse categorie merceologiche, che si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro, o nei quindici giorni precedenti o successivi. Eventuali deroghe possono essere accordate previo parere favorevole del comitato tecnico-consulativo di cui all'articolo 10.

8. Per le manifestazioni di rilevanza nazionale le regioni, entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello in cui si devono svolgere le manifestazioni, inviano gli elenchi delle manifestazioni fieristiche che intendono autorizzare, con l'indicazione dei settori merceologici interessati e delle date di svolgimento, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale, nell'ambito dei propri poteri di indirizzo e coordinamento del settore, verifica entro i successivi sessanta giorni che non si determinino situazioni incompatibili di concomitanza o di contiguità, come definite al comma 7. Decorso tale termine, le regioni attribuiscono la qualifica della manifestazione e

ne autorizzano lo svolgimento. Nel caso siano accertate situazioni di incompatibilità, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di raggiungere le opportune intese entro il 30 giugno. Qualora tali intese non siano raggiunte, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 10, provvede, nei trenta giorni successivi, a risolvere in via sostitutiva la situazione di incompatibilità nell'interesse del settore e comunica le decisioni assunte alle regioni interessate affinché queste vi diano attuazione.

9. Entro il termine del 30 settembre le regioni comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'elenco delle manifestazioni nazionali autorizzate per gli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 1.

10. Non possono essere autorizzate nelle stesse categorie merceologiche fiere specializzate di rilevanza regionale o locale che si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza con manifestazioni internazionali o nazionali realizzate nella medesima regione.

11. La durata delle manifestazioni fieristiche non può superare i quindici giorni, ad eccezione di quelle indicate alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 2.

ART. 4.

(Requisiti per la qualifica).

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 10, è emanato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione, che stabilisce in particolare i requisiti e la

documentazione necessaria per l'attribuzione della qualifica di « internazionale » alle manifestazioni fieristiche, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) dimensione del mercato dei beni e dei servizi prodotti dalle imprese espositrici;

b) consistenza numerica, provenienza geografica e caratteristiche degli espositori e dei visitatori;

c) grado di specializzazione delle manifestazioni, anche in riferimento ad analoghe iniziative, e loro eventuale collegamento o concomitanza con manifestazioni volte a valorizzare il patrimonio dei beni culturali, archeologici, storici, artistici ed ambientali;

d) idoneità degli impianti, delle strutture dei servizi espositivi e delle infrastrutture;

e) periodicità della manifestazione;

f) parere motivato dell'amministrazione comunale nel caso in cui le manifestazioni di rilevanza internazionale e nazionale non si svolgano all'interno dei quartieri degli enti autonomi fieristici di cui all'articolo 6;

g) modalità di organizzazione atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, l'accesso in condizioni di parità a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa.

2. Il regolamento di cui al comma 1 dovrà altresì indicare le modalità dei controlli statistici e delle verifiche sulla permanenza dei requisiti per il mantenimento della qualifica già ottenuta, nonché la specificazione dei criteri per l'applicazione delle deroghe di cui al comma 7 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 5.

3. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, le regioni stabiliscono, entro 365 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti e le modalità per l'attribuzione della qualifica di « nazionale » alle manifestazioni fieristiche.

4. Rimangono salve le disposizioni vigenti in materia antinfortunistica, igienico-sanitaria e antincendi.

ART. 5.

(*Quartieri fieristici*).

1. Le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale si svolgono nei quartieri espositivi degli enti autonomi fieristici di cui all'articolo 6, dotati di idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali.

2. Eventuali deroghe possono essere autorizzate rispettivamente, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 10, e dalle regioni, secondo i criteri previsti dall'articolo 4 e in relazione alle peculiari caratteristiche della manifestazione fieristica o alla accertata qualificazione ed idoneità strutturale, infrastrutturale e funzionale dell'ambito espositivo proposto.

3. Ai fini dell'armonizzazione delle attività del settore fieristico nel territorio nazionale, le regioni, prima di approvare varianti agli strumenti urbanistici per la realizzazione di nuovi quartieri fieristici aventi superficie netta espositiva superiore ai 10.000 metri quadrati, ovvero per l'ampliamento di quelli già esistenti oltre il limite di superficie suddetto, acquisiscono il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, appositamente convocata, su iniziativa della regione interessata o del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Nel caso in cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esprima parere negativo, ovvero, nel caso in cui la regione non provveda ad acquisire il parere di cui al comma 3, nessuna agevolazione o contributo dello Stato può essere concesso per la realizzazione o l'ampliamento dei quartieri fieristici, e le agevolazioni o i contributi eventualmente già concessi sono revocati.

ART. 6.

(Enti autonomi fieristici).

1. Salvo quanto stabilito al comma 5, gli enti fieristici costituiti fino alla data di entrata in vigore della presente legge e riconosciuti dallo Stato, sono persone giuridiche con capacità di diritto privato e agiscono secondo le norme del codice civile. Gli enti costituiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge sono riconosciuti e acquistano, come enti privati di interesse generale, la personalità giuridica con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio, e dell'artigianato, previa iniziativa della regione o della provincia ove l'ente stesso ha la sua sede legale.

2. Per ottenere il riconoscimento di cui al comma 1 gli enti devono:

a) essere proprietari o godere della disponibilità per un periodo non inferiore a nove anni degli immobili e degli impianti adibiti, in conformità agli strumenti urbanistici, ad uso fieristico;

b) avere uno statuto preventivamente approvato dalla regione o dalla provincia autonoma in cui l'ente ha la sua sede legale;

c) prevedere nello statuto l'obbligo di destinare gli utili conseguiti ai fini istituzionali dell'ente o alla costituzione di riserve;

d) avere un consiglio di amministrazione a cui partecipino rappresentanti delle organizzazioni delle categorie economiche maggiormente rappresentative, rappresentanti degli enti pubblici territoriali e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha sede l'ente, nonché, limitatamente agli enti che intendono organizzare manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, quattro rappresentanti, designati, rispettivamente, dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, del commercio con l'estero e delle finanze;

e) avere un collegio sindacale composto di tre membri iscritti all'albo dei revisori dei conti, i quali, per gli enti che intendono organizzare manifestazioni fieristiche internazionali, sono designati rispettivamente dai Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalla regione o dalla provincia autonoma in cui l'ente ha la sua sede legale.

3. Il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale di cui alle lettere *d*) ed *e*) del comma 2 sono nominati dalla giunta delle regioni o delle province autonome competenti per territorio dopo l'acquisizione delle designazioni da parte dei soggetti indicati alle citate lettere *d*) ed *e*) del comma 2.

4. Le regioni esercitano i controlli sull'attività degli enti fieristici in modo da assicurare, nel rispetto dell'autonomia degli enti medesimi, che la gestione sia ispirata a criteri di efficienza ed efficacia in rapporto ai risultati da perseguire. Gli enti fieristici trasmettono alle regioni il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo entro trenta giorni dalla loro approvazione.

5. L'Ente Autonomo Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo è riconosciuto come ente privato di interesse generale. Ad esso si applicano le disposizioni del libro I, titolo II, capo II del codice civile. Lo statuto dell'Ente è approvato, sentito il Consiglio di Stato, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede, altresì alla nomina del collegio dei revisori.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esercita i controlli sull'attività degli Enti fiera internazionali di Milano, Verona e Bari, in modo da assicurare l'autonomia di gestione degli enti medesimi ed è competente per le nomine degli organi e per l'approvazione degli statuti degli enti medesimi. Gli Enti fiera internazionali di Milano, Verona e Bari trasmettono il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Ministero

dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale, entro trenta giorni dal ricevimento, può inviarli all'ente con osservazioni, per un nuovo esame.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti fieristici internazionali di Milano, Verona e Bari possono chiedere l'attribuzione della qualità di ente privato di interesse generale ed essere soggetti alla disciplina del codice civile, richiamata al comma 5.

8. Gli enti fieristici possono costituire società per azioni alle quali essi partecipino in posizione maggioritaria e che abbiano uno statuto nel quale sia espressamente previsto, quale scopo sociale esclusivo, lo svolgimento di attività nel settore fieristico. A tali società gli enti fieristici possono conferire in tutto o in parte le loro attività.

9. Ai conferimenti degli enti fieristici per la costituzione delle società per azioni di cui al comma 7, si applica l'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218.

10. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è abrogato.

ART. 7.

(Manifestazioni di rilevanza internazionale).

1. Possono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale:

- a) gli enti autonomi fieristici;
- b) le società per azioni iscritte nel registro di cui all'articolo 8;
- c) gli organismi costituiti dalle associazioni rappresentative a livello nazionale delle categorie economiche interessate, anche in forma di enti con personalità giuridica o società da loro controllate e con attività strumentale ai fini dell'associazione, iscritti nel registro di cui all'articolo 8.

ART. 8.

(Registro).

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un apposito registro dei soggetti che possono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale ai sensi dell'articolo 7.

2. Al registro di cui al comma 1 possono essere iscritti i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *b)* e *c)*, aventi sede legale nel territorio nazionale o in quello di uno degli Stati membri della Comunità europea ovvero, a condizioni di reciprocità, in un paese non appartenente alla Comunità europea.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 10, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'iscrizione al registro di cui al comma 1, nonché i casi di cancellazione dal medesimo.

4. Per l'iscrizione al registro di cui al comma 1 delle società per azioni è obbligatorio:

a) che al capitale della società richiedente concorrano gli enti pubblici locali;

b) che la società richiedente preveda nel suo atto costitutivo l'obbligo del reinvestimento degli utili nell'attività fieristica;

c) che abbia organizzato negli ultimi tre anni almeno cinque manifestazioni fieristiche di rilevanza regionale, ovvero almeno tre manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale;

d) che il bilancio sia certificato da parte di società iscritte nell'albo speciale delle società di revisione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

ART. 9.

(Calendario).

1. Sulla base delle autorizzazioni concesse per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, viene redatto, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il calendario annuale delle manifestazioni fieristiche, che è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni si devono svolgere.

2. Le regioni provvedono entro il 30 dicembre di ogni anno alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza regionale per le quali è stata concessa l'autorizzazione allo svolgimento.

3. Non possono svolgersi manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale o regionale non inserite in calendario.

ART. 10.

(Comitato tecnico-consultivo).

1. È istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il comitato tecnico-consultivo per il settore fieristico, nominato e regolamentato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il comitato, per quanto concerne le manifestazioni di rilevanza internazionale, esprime i pareri previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 8.

3. Il comitato verifica la sussistenza dei requisiti dei soggetti richiedenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni di cui agli articoli 4 e 7 e cura la tenuta del registro di cui all'articolo 8.

4. Il comitato coadiuva il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività nel settore fieristico sul territorio nazionale ed in ambito comunitario.

5. Al fine di analizzare le dinamiche di sviluppo e di assicurare la funzionalità del sistema fieristico nazionale e la corrispondenza delle manifestazioni fieristiche agli obiettivi di politica economica, il comitato si avvale di un osservatorio del settore fieristico da istituire con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. L'osservatorio di cui al comma 5 ha il compito di raccogliere, elaborare e diffondere i dati e le informazioni relativi alle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale.

7. Il comitato è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, ed è composto da:

a) quattro rappresentanti esperti designati dalle organizzazioni di categoria dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei servizi, maggiormente rappresentative a livello nazionale;

b) un rappresentante esperto designato dall'Associazione degli enti autonomi fieristici italiani;

c) tre rappresentanti esperti designati dagli enti autonomi fieristici maggiormente rappresentativi per dimensione e numero di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale organizzate o ospitate;

d) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, dell'agricoltura e delle foreste, del commercio con l'estero e delle finanze;

e) due rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

f) un rappresentante esperto designato dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

g) un rappresentante esperto designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

h) due rappresentanti degli organismi associativi degli enti promotori di fiere espressione dei settori della produzione e della distribuzione, di rilevanza nazionale.

8. I componenti del comitato durano in carica quattro anni e sono rinnovabili.

9. Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente.

10. Per ciascun membro effettivo e per il segretario del comitato può essere nominato un membro supplente.

11. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 900 milioni annui a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. A decorrere dall'anno 1994 le risorse sono assegnate annualmente con la legge finanziaria, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

ART. 11.

(Società per la promozione all'estero del sistema produttivo nazionale).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) promuove la costituzione di una società per la promozione all'estero del sistema produttivo nazionale, alla quale possono partecipare gli enti pubblici operanti nel settore fieristico, gli enti autonomi fieristici, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le organizzazioni di categoria a carattere nazionale.

2. La partecipazione dell'ICE alla società di cui al comma 1 è di maggioranza.

ART. 12.

(Sanzioni).

1. Le manifestazioni fieristiche devono svolgersi secondo le modalità ed i tempi di cui alla relativa autorizzazione.

2. In caso di svolgimento senza autorizzazione, ovvero di svolgimento in date non comprese nell'autorizzazione stessa, l'autorità competente per l'autorizzazione dispone l'immediata chiusura della manifestazione fieristica e trasmette copia del provvedimento di chiusura della manifestazione fieristica al prefetto perché disponga l'eventuale esecuzione coattiva. Si applica altresì una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di ammontare variabile tra un minimo di lire trenta milioni e un massimo di lire duecento milioni.

3. In caso di svolgimento della manifestazione fieristica con modalità diverse da quelle autorizzate si applica una sanzione amministrativa del pagamento di una somma di ammontare variabile tra un minimo di lire dieci milioni e un massimo di lire duecento milioni. In caso di recidiva i soggetti organizzatori non possono proporre una nuova istanza di autorizzazione prima di due anni.

4. I soggetti che hanno tenuto una manifestazione fieristica non autorizzata, ovvero in date non comprese nella autorizzazione stessa non possono proporre una nuova istanza di autorizzazione, rispettivamente, prima di cinque o di due anni.

5. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 comporta la perdita degli eventuali contributi o agevolazioni concessi dallo Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici e, per i soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 8, la sospensione e, nei casi più gravi, la cancellazione dallo stesso registro.

ART. 13.

(Accordo di programma).

1. Ai fini dell'insediamento e dello sviluppo di nuovi quartieri fieristici o del

trasferimento dei quartieri fieristici esistenti, il presidente della giunta regionale, su richiesta dell'ente autonomo fieristico, previa intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, espressa nell'esercizio dei poteri di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 3, promuove la conclusione di un apposito accordo di programma per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 9 giugno 1990, n. 142, nel quale sono stabiliti gli obiettivi, i progetti, le previsioni di spesa e le modalità di finanziamento.

2. Non costituiscono operazioni imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e sono soggetti alle imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali, gli atti di alienazione o di cessione a qualsiasi titolo di immobili di proprietà degli enti autonomi fieristici, effettuati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e finalizzati al reperimento di fondi per lo sviluppo di attività fieristiche previste dall'accordo di programma di cui al comma 1, nonché gli atti di alienazione o di cessione di immobili classificati quartieri fieristici da parte di società di capitali costituite prevalentemente da capitale pubblico, agli enti autonomi fieristici che già li usano a qualsiasi titolo per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche da almeno cinque anni.

3. Gli incrementi di valore degli immobili di cui al comma 4 sono esenti dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

4. Le plusvalenze realizzate per effetto delle cessioni di cui al comma 4, se accantonate in apposito fondo del passivo da individuare con riferimento alla presente legge, concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla apertura di perdite di esercizio.

5. È ammessa la fusione o la scissione, secondo la procedura prevista dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile, tra enti autonomi fieristici, costituiti ai sensi di legge, e società di capitali o consorzi, il

cui capitale sociale o fondo sia detenuto prevalentemente da enti pubblici, a condizione che il soggetto risultante da tali operazioni sia un ente autonomo fieristico. Agli atti relativi alle predette operazioni le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

ART. 14.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. Fino all'emanazione delle leggi regionali di adeguamento della disciplina in materia di fiere ai principi fissati dalla presente legge, per gli enti autonomi fieristici già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, che siano proprietari o godano degli immobili e degli impianti adibiti, in conformità agli strumenti urbanistici, ad uso fieristico, è fatta salva la disciplina in vigore in materia di controlli e di nomine.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono assimilati agli enti autonomi fieristici le società a partecipazione pubblica il cui statuto faccia obbligo di reinvestimento degli utili nell'attività fieristica, costituite anteriormente al primo gennaio 1993 e che risultino alla medesima data proprietari, o godano della disponibilità, di immobili e di impianti adibiti ad uso fieristico nei quali si siano svolte almeno tre fiere di rilevanza internazionale nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 8 e 9, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, con proprio decreto, a prorogare i termini ivi previsti al fine di renderli compatibili con la data di entrata in vigore della presente legge.